



REPUBBLICA ITALIANA

N.265/07

Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

N. 5385 Reg.Ric.

Sezione Quinta

Anno 2006

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 5385 del 2006, proposto dal signori Carlo Ferone, Filippo Galeotafiore, Raffaele Napoletano Antonio Nappi, Angelo Esposito Giovanni Galeotalanza, Bartolomeo Falco Giuseppe Galeotafiore, Felice Genovese e Natale Menna, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte, Francesco Brignola, Felice Laudario, Ferdinando Scotto e Andrea Orefice, elettivamente domiciliati presso il dr. Gian Marco Grez in Roma, Lungotevere Flaminio 46 – IV/B

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

il Ministro dell'interno,

l'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli,

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato nei cui uffici sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12,

e nei confronti

il Comune di Tufino, non costituito in giudizio

con l'intervento *ad opponendum*

del Comitato per la Democrazia e la Legalità a Tufino, ONLUS,
rappresentato e difeso dall'avv. Renato Labriola, ed
selettivamente domiciliato in Roma

e con l'intervento *ad adiuvandum*

dei signori ...

.....

.....

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Perpetua e
Andrea Orefice, con i quali sono selettivamente domiciliati in
Roma via V. Tomassini 9 presso lo Studio Idolo

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania, Napoli, Sez. I, 23 marzo 2006 n. 3131, resa tra le
parti.

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate,
come in epigrafe;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 21 novembre 2006 il
consigliere Marzio Branca, e uditi gli avvocati Giuseppe
Abbamonte, Francesco Brignola, Ferdinando Scotto, Andrea
Orefice, Renato Labriola.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza del TAR Campania, Napoli, 23 marzo 2006 n. 3131, è stato respinto il ricorso proposto dal sig. Carlo Ferone, sindaco del Comune di Tufino, e dagli altri consiglieri comunali, come in epigrafe, per l'annullamento:

del decreto del Presidente della Repubblica del 25.10.2005, con allegata relazione, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Tufino ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000;

della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21.10.2005, avente ad oggetto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Tufino e la nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente;

del decreto prot. n. 3394/05/Area II EE.LL., datato 22.10.2005, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha disposto la sospensione, in via cautelare, del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta Municipale del Comune di Tufino, ai sensi del comma 5 dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000;

del decreto prot. n. 3394/03/R/SdS/GAB., datato 19.06.2003, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha ordinato alla Commissione d'accesso di individuare eventuali possibili condizionamenti e infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito della attività gestionale-amministrativa del Comune di Tufino, ivi compreso il decreto n. 17102/128/51 (13), datato

23.05.2003, con il quale il Ministro dell'Interno ha delegato il Prefetto ad esercitare i poteri di accesso ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 629/82;

del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli, datato 18.09.2003 e comunicato il 14.11.2003, con il quale si è disposto l'integrazione della predetta Commissione;

del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli, datato 23.10.2003 e comunicato il 14.11.2003, con il quale è stato sostituito il coordinatore dell'organo ispettivo, nonché dei successivi decreti del 23.10.2003, del 20.03.2004 e del 22.12.2004, con i quali sono state disposte ulteriori proroghe dell'attività della commissione d'accesso;

del decreto prefettizio del 28.10.2004, con il quale il Prefetto, su richiesta del Ministro dell'Interno del 06.10.2004, ha incaricato la commissione d'accesso di ulteriori adempimenti istruttori, assegnandole un ulteriore termine di gg.90;

di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, se ed in quanto lesivo del diritto dei ricorrenti, ivi compresi i verbali e le relazioni della Commissione di accesso e le relazioni del Prefetto della Provincia di Napoli.

La ricostruzione dei fatti può essere agevolmente desunta dai documenti di causa.

Con decreto prot. 3994/R/SdS/GAB del 19.3.03 il Prefetto della Provincia di Napoli, delegato con d.m. del 23.5.03, ai sensi dell'art. 1, co. 4, d.l. n. 629/82, ad esercitare i poteri di accesso e

di accertamento presso il Comune di Tufino, disponeva l'accesso presso detto Comune allo scopo di individuare eventuali possibili condizionamenti ed infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito dell'attività gestionale-amministrativa della amministrazione comunale, nominando all'uopo apposita commissione.

La commissione di accesso rassegnava la sua relazione il 28 luglio 2004, concludendo per la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della misura dello scioglimento del consiglio comunale.

Con nota riservata prot. n. 3994/R/SdS/GAB del 10 agosto 2004 il Prefetto proponeva al Ministero dell'Interno lo scioglimento per 18 mesi del consiglio comunale.

La proposta era riscontrata dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 15900/SEGRE/ZIO/R/04 del 6 ottobre 2004, il cui contenuto è opportuno riportare integralmente: *“le risultanze dell’accesso delineano chiaramente una gestione amministrativa svincolata da criteri di imparzialità e buona amministrazione, che pregiudica gli interessi della collettività locale e che spesso costituisce il terreno fertile per le infiltrazioni della criminalità.*

Meno evidenti si appalesano specifici elementi a riprova di strumentalizzazioni operate dall’amministrazione in favore di esponenti mafiosi, e circostanze idonee a delineare l’interferenza della malavita organizzata nella concreta attività dell’ente, presupposto indefettibile della misura eccezionale di

scioglimento.

Ciò premesso, si ritengono necessari ulteriori adempimenti istruttori che supportino adeguatamente l'adozione della misura di rigore soprattutto sotto il profilo della congruità dei sacrifici operati in relazione alle finalità da perseguire”.

La commissione di accesso provvedeva conseguentemente a chiedere notizie ed accertamenti all'Autorità giudiziaria ed alle Forze dell'ordine, i cui esiti erano rappresentati al Prefetto con la relazione prot. n. 3994/R/sds/gab dell' 8 aprile 2005.

Il 22 aprile 2005 il Questore di Napoli trasmetteva al Prefetto una relazione in cui erano evidenziati i seguenti elementi di valutazione:

- la presumibile influenza in Tufino di organizzazioni camorristiche (clan "Russo" di Nola e clan "Cava" di Quindici) operanti in realtà territoriali vicine, di cui segno tangibile sarebbe offerto dal fatto che pregiudicati locali, dipendenti comunali e amministratori sarebbero stati notati in compagnia di esponenti di spicco dei summenzionati sodalizi criminali;
- l'assoggettamento dell'apparato politico-amministrativo alla figura di Galeotalanza Saverio, elemento con gravi precedenti di polizia, ritenuto responsabile dell'incendio di tre autovetture di proprietà dell'allora vice sindaco e assessore comunale, e vicino alla famiglia dell'attuale sindaco;
- la mancanza di collegialità nell'adozione degli atti deliberativi

- e l'assenza di vigilanza sull'attività edilizia;
- talune circostanze sul conto del sindaco Ferone Carlo e del consigliere comunale Genovese Felice, nonché del consigliere comunale Falco Bartolomeo;
 - l'erogazione di contributi a favore di soggetti privi dei requisiti reddituali e con precedenti di polizia e frequentatori di pregiudicati o malavitosi.

In pari data si svolgeva una seduta del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, all'esito del quale il Prefetto, "su conforme avviso dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine anche alla luce degli elementi valutativi tramessi dalla Questura", concludeva di dover reiterare la proposta di scioglimento del consiglio comunale.

Con nota riservata prot. n. 3994/R/SdS/Gab del 20 maggio 2005 il Prefetto, richiamate le risultanze dell'approfondimento istruttorio compiuto (con specifico riguardo a quanto rappresentato dalla Compagnia Carabinieri di Nola con note del 2 febbraio e del 29 aprile 2005, nonché dal Questore nella ricordata relazione del 22.4.05), confermava la richiesta di scioglimento del consiglio comunale di Tufino per mesi 18.

Su proposta del Ministro dell'Interno, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005 veniva approvato lo scioglimento del consiglio comunale di Tufino ed il commissariamento del Comune.

Con decreto prot. n. 3394/05/Area II EE.LL. del 22 ottobre 2005

il Prefetto disponeva la sospensione, in via cautelare, del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta Municipale del Comune di Tufino, ai sensi del comma 5 dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 2005 il consiglio comunale di Tufino veniva sciolto per la durata di diciotto mesi e la gestione del Comune affidata ad una commissione straordinaria.

In estrema sintesi, e con riserva di più adeguate precisazioni in sede di esame delle singole questioni, il TAR ha ritenuto non sussistenti le denunciate violazioni dell'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 e non fondate le censure di eccesso di potere prospettate sotto diversi profili.

Il sig. Carlo Ferone e gli altri ricorrenti in primo grado hanno proposto appello chiedendo la riforma della sentenza, previa sospensione dell'efficacia.

Le parti resistenti in primo grado si sono costituite in giudizio per resistere al gravame.

Per sostenere le ragioni degli appellanti sono intervenuti il sig. Claudio Ferone e altri 610 soggetti, mentre le ragioni dell'Amministrazione resistente sono state fatte proprie dal Comitato per la Democrazia e la Legalità a Tufino, onlus.

Alla camera di consiglio 29 agosto 2006 dell'istanza cautelare è stata riunita al merito.

Alla pubblica udienza del 21 novembre 2006 la parte appellante ha insistito nelle ragioni già rappresentate ed ha depositato brevi note di udienza. Al termine della discussione causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del giudizio sono i provvedimenti di sospensione cautelare degli organi del Comune di Tufino, ex art. 143, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e di successivo scioglimento del consiglio comunale dello stesso per mesi diciotto, impugnati unitamente agli atti presupposti.

Tra le censure mosse alla sentenza di primo grado, che ha ritenuto infondati i motivi dedotti avverso i detti provvedimenti, assume rilievo centrale quella che investe le statuizioni dei primi giudici circa il significato da attribuire alla nota in data 6 ottobre 2004, parzialmente trascritta nel cenno dei fatti, con la quale il Ministero dell'interno, in risposta alla proposta di scioglimento inoltrata dal Prefetto di Napoli il 10 agosto 2004, anziché dar corso al provvedimento proposto, ha comunicato all'Ufficio proponente la necessità di "ulteriori adempimenti istruttori che supportino adeguatamente l'adozione della misura di rigore".

Secondo la sentenza impugnata (pag. 15): *"non corrisponde al vero che in tale nota il Ministro abbia riconosciuto l'inesistenza di elementi a riprova di strumentalizzazioni a favore di esponenti mafiosi e di circostanze idonee a delineare l'interferenza della malavita organizzata nell'attività del Comune."* Il Ministero, si

prosegue, si sarebbe limitato a dire che tali elementi a riprova, pur esistenti, risultavano “*meno evidenti*” rispetto a quelli concernenti una gestione non conforme ai principi di buona amministrazione, e, a conferma di tale interpretazione, si aggiunge che il Ministero non ha archiviato la proposta, ma ha disposto un approfondimento istruttorio.

Gli appellanti hanno sostenuto l’erroneità della tesi, obiettando che il senso da attribuire alla richiesta di nuove indagini non poteva essere altro che quello della insufficienza degli elementi raccolti fino a quel momento a sorreggere adeguatamente l’adozione della misura di rigore.

Il punto controverso merita di essere accuratamente approfondito perché concerne la valutazione dell’organo gerarchicamente sovraordinato all’Ufficio proponente in merito alla sussistenza nella specie dei presupposti per l’esercizio del potere di scioglimento, e tale valutazione è stata assunta alla stregua della ampia e documentata relazione rimessa al Prefetto in data 27 luglio 2004 dalla commissione di accesso, che aveva svolto l’indagine, e dal Prefetto trasmessa al Ministero. E poiché gli appellanti sostengono che il decreto di scioglimento venne poi motivato, in gran parte, con riferimento ai fatti e alle circostanze già menzionati nella predetta relazione, la corretta individuazione della valutazione del Ministero sulla prima proposta di scioglimento assume il valore di parametro del giudizio sulla

conseguente censura di eccesso di potere per contraddittorietà e incoerenza mossa al provvedimento dissolutorio.

La tesi dei primi giudici, che, secondo la prima valutazione operata dal Ministero dell'interno, nella relazione della commissione di accesso del 27 luglio 2004 fossero indicati elementi rilevanti ai fini della prova dei condizionamenti e delle interferenze da parte della malavita organizzata nell'amministrazione comunale, non può essere condivisa.

Il senso della nota ministeriale del 6 ottobre 2004 non si presta ad equivoci.

A fronte delle proposizioni che qualificano il materiale raccolto come idoneo a dimostrare una gestione priva dei caratteri dell'imparzialità e buona amministrazione, la successiva locuzione "*Meno evidenti si palesano specifici elementi di riprova ...*" non può non esprimere, con il garbo tipico delle comunicazioni dell'alta burocrazia, la mancanza, negli esiti della stessa indagine, del "*presupposto indefettibile della misura di scioglimento*".

Portata dirimente assume, infatti, la determinazione, logicamente concatenata alla detta premessa, con la quale si ritiene necessaria, e si dispone, la prosecuzione dell'indagine al fine di acquisire elementi che "*supportino adeguatamente la misura di scioglimento*", una determinazione che non si giustificerebbe se le risultanze acquisite fossero idonee a costituire il fondamento della misura.

Ma dalla nota ministeriale traspare anche per altra via, con assoluta limpidezza, il convincimento che la misura proposta non fosse appropriata alla qualità della situazione accertata.

Si richiede, infatti, che la nuova istruttoria produca un supporto probatorio adeguato allo scioglimento “*sotto il profilo della congruità dei sacrifici operati in relazione alla finalità da perseguire*”, dove può leggersi agevolmente il richiamo al rispetto della finalità assegnata dall’ordinamento al “sacrificio” delle funzioni degli organi elettivi, finalità che è quella della lotta alla criminalità organizzata, non la semplice repressione della gestione amministrativa illegale o illegittima.

E ancora, nell’ultimo paragrafo, il Ministero non esclude affatto l’ipotesi che i nuovi adempimenti istruttori risultino infruttuosi ai fini dello scioglimento, e, anziché riservarsi di valutare se sia possibile dare comunque corso alla proposta sulla base degli elementi già raccolti, come sembrerebbe plausibile secondo la sentenza, non esita a suggerire al Prefetto di percorrere una via diversa: “*un intervento monitorio nei confronti del consiglio comunale di Tufino volto a rimuovere quelle specifiche illegittimità o irregolarità emerse in sede di accesso, con assegnazione di un termine ritenuto congruo ...*”.

Se ne deve desumere la definitiva conferma che nel materiale in suo possesso, “emerso in sede di accesso”, il Ministero non ha ravvisato se non mere illegittimità o irregolarità, intrinsecamente

irrilevanti sul piano dei condizionamento dell'Amministrazione da parte della malavita organizzata.

Sulla base delle considerazioni ora esposte occorre valutare l'insieme delle censure mosse dagli appellanti avverso il mancato accoglimento del ricorso di primo grado, del quale sono stati riproposti i motivi di violazione dell'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 e di eccesso di potere per contraddittorietà.

Si tratta di stabilire se la nuova proposta di scioglimento, inoltrata dal Prefetto di Napoli al termine degli approfondimenti istruttori disposti dal Ministero, che costituisce la motivazione della misura di rigore poi effettivamente adottata e degli atti connessi, vada esente dalle suddette censure, e se, per conseguenza, sia suscettibile di conferma la decisione dei primi giudici che tali doglianze hanno ritenuto infondate. Se infatti deve riconoscersi all'Amministrazione il potere di riesaminare il complesso delle circostanze di fatto che hanno indotto alla determinazione di non procedere all'adozione del provvedimento, ed a pervenire ad una conclusione soprassessoria, occorre però che, in ossequio ai principi di logicità, di coerenza e non contraddizione, che reggono l'agire dell'Amministrazione, la formazione di un convincimento di segno opposto al precedente sia sorretta da adeguate ragioni giustificatrici.

Nella specie l'obbligo di specifica motivazione gravante sull'autorità proponente consisteva nella allegazione di fatti e

circostanze nuovi, rispetto a quelli già sottoposti senza seguito all'esame del Ministero, ed idonei *“a delineare l'interferenza della malavita organizzata nella concreta attività di quell'ente”* (nota ministeriale di cui sopra).

Il Collegio ritiene che tale adempimento imprescindibile non si sia verificato.

Va rilevato, in proposito che la nuova proposta di scioglimento, inoltrata dal Prefetto il 20 maggio 2005 si fonda innanzi tutto su fatti dei quali il Ministero aveva già affermato l'irrilevanza ai fini dell'integrazione del presupposto dello scioglimento degli organi elettivi.

Si tratta: a) della richiesta rivolta dall'appellante al comandante della Stazione dei Carabinieri di Schiava di Tufino di non procedere al controllo dell'azienda del consigliere comunale Felice Genovese, la cui figlia è coniugata con tale Salvatore Graziano, figlio di ex sindaco di Quindici, deceduto nel 1990, ritenuto appartenere alla Nuova Camorra Organizzata; b) della intenzione manifestata dal consigliere comunale Bartolomeo Falco di assumere nella propria azienda tal Domenico Del Duca pregiudicato e affiliato al clan “Cava”.

La rilevanza di tali episodi, non riconosciuta dal Ministero, avrebbe dovuto ora essere apprezzata favorevolmente, secondo la nuova proposta, alla stregua di alcuni fatti nuovi ritenuti significativi.

Tale sarebbero in primo luogo i nuovi precedenti di polizia a carico del dipendente comunale Saverio Galeotalanza, comunicati dalla compagnia dei Carabinieri di Nola con la relazione del 12 febbraio 2005: denuncia per ricettazione, misura di prevenzione personale dell'avviso orale, denunce in stato di arresto per tentativo di truffa e falso.

A tale riguardo occorre aderire alla valutazione della Commissione di accesso, incaricata del supplemento istruttorio, che, in ordine alla relazione dei CC di Nola, ha affermato che le informazioni ricevute non andavano al di là della conferma del quadro indiziario già segnalato nella precedente relazione inviata al Ministero. I fatti riportati, infatti, concernono comportamenti devianti estranei alle figure criminose tipiche della appartenenza alla delinquenza organizzata, e quindi non si prestano a costituire la prova dell'interferenza della criminalità nell'attività amministrativa dell'ente.

A tal fine, neppure risulta probante l'episodio riferito dal consigliere comunale Palma, di essere stato avvicinato dal suddetto Saverio Galeotalanza recando la proposta di assumere il mandato di assessore con delega ai servizi sociali. Il Galeotalanza avrebbe portato al Palma i saluti di tale Arduino Siniscalco, definito dai Carabinieri noto esponente del clan "Cava" di Quindici. La sentenza attribuisce sicuro rilievo all'episodio, in quanto il rapporto tra il Galeotalanza e il Siniscalco era già venuto a conoscenza delle forze dell'ordine,

che li avevano controllati insieme nel Comune di Tufino nel 1996.

L'episodio, che avrebbe potuto costituire utile indizio ai fini di ulteriori accertamenti, non ha avuto alcun seguito in sede istruttoria, sicché nella sua materialità, prova soltanto la conoscenza tra il Galeotalanza ed un pregiudicato per criminalità organizzata, per collegamento con un clan camorristico di un comune vicino e quindi esterno rispetto alla sfera di azione dell'amministrazione di Tufino.

Il terzo ed ultimo elemento di novità citato dal Prefetto a sostegno della reiterazione della proposta è rappresentato dall'arresto di un dipendente del Comune, tale Giovanni Colucci, perché sorpreso durante l'orario d'ufficio a fare volantinaggio a favore del fratello del sindaco, candidatosi alle elezioni regionali. La proposta di scioglimento, peraltro, non offre alcun elemento per cogliere nell'episodio il collegamento, tutt'altro che evidente, dell'Amministrazione di Tufino con la criminalità organizzata.

Occorre concludere che il quadro delle risultanze integrative con le quali il Prefetto ha inteso suffragare la reiterazione della proposta di scioglimento si rivela insufficiente a fungere da legittimo presupposto della misura di rigore.

Tale insufficienza, d'altra parte, trova riscontro in ulteriori elementi emersi nel corso del procedimento.

Ci si riferisce alla circostanza, affermata concordemente dal funzionario che aveva presieduto la commissione di accesso, dr.

D'Orso, nel corso della riunione tenutasi il 22 aprile 2005, di cui è stato prodotto il verbale, e dallo stesso Questore di Napoli, nella nota in pari data, secondo cui nel Comune di Tufino “*non esiste un vero e proprio clan camorristico autoctono*” (Questore) e “*non è consolidata la presenza di un determinato clan*” (dr. D'Orso), ma piuttosto “*si registra la presenza di affiliati o simpatizzanti ora di un sodalizio ora di un altro*” (dr. D'Orso).

“*..la mancanza cioè di un radicale gruppo camorristico in quel territorio – conclude il funzionario - rende molto difficile individuare un netto condizionamento di interessi malavitosi negli affari amministrativi del Comune.*”, così fornendo la schietta spiegazione del perché la commissione di accesso, pur gravata dall'onere di offrire nuovi e decisivi elementi al Ministero, abbia presentato l'8 aprile 2005 una relazione integrativa del tutto priva di nuovi e rilevanti fattori di negatività sulla situazione in esame.

E lo stesso Questore conclude la nota citata, non già sollecitando pressantemente, come ci si poteva attendere dal responsabile diretto dell'ordine pubblico nella Provincia, l'adozione della misura di rigore, ma semplicemente rimettendo al Prefetto “*una valutazione circa l'applicabilità*” della misura.

Le ragioni di tale cautela, invero, sono ben condivisibili, perché ai fini del condizionamento dell'amministrazione comunale altro è la presenza conclamata sul territorio di un definito clan camorristico, del quale è legittimo supporre ogni forma di

iniziativa criminale per l'attuazione dei propri disegni e interessi malavitosi, altro la presenza di fiancheggiatori e simpatizzanti di soci di organizzazioni che hanno radicato in altro territorio le proprie fonti di arricchimento e di sviluppo.

Le richiamate circostanze, che portano a concludere per la sostanziale insussistenza del condizionamento malavitoso, trovano conferma ancora nella seconda relazione della commissione di accesso, nella parte in cui ha sentito il dovere di segnalare al Prefetto alcune novità positive nella gestione del Comune: la sanzione disciplinare inflitta al Galeotalanza, l'azione di recupero delle somme indebitamente percepite dall'ing. Schisa per l'incarico di dirigente dell'area tecnica, la sostituzione del medesimo con altro professionista immune da precedenti di polizia.

Pur nella loro limitata rilevanza, si tratta di indizi dell'intenzione dell'Amministrazione di invertire la tendenza nel segno del contrasto verso forme di illegalità che innegabilmente si sono manifestate nella gestione della cosa pubblica, ma che difficilmente si sarebbero potuti verificare in presenza di infiltrazioni vincolanti della malavita organizzata.

Le osservazioni che precedono esimono il Collegio dal rilevare singolarmente il valore non probante, ai fini dello scioglimento, di diversi episodi di pretesa illegittimità amministrativa o di delinquenza comune, verificatisi a Tufino nel corso degli anni recenti.

Si tratta invero di fatti contenuti nella prima relazione della Commissione di accesso e quindi coperti dalla valutazione di irrilevanza compiuta dal Ministero, che non avrebbe dovuto essere modificata in base alle evidenze sopravvenute.

Il conclusione l'appello deve essere accolto.

Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello in epigrafe, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti impugnati;

dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2006 con l'intervento dei magistrati:

Chiarenza Millemaggi Cogliani	Presidente f.f.
Paolo Buonvino	Consigliere
Aldo Fera	Consigliere
Marzio Branca	Consigliere est.
Giancarlo Giambartolomei	Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

F.to Marzio Branca

F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani

IL SEGRETARIO

F.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

24 gennaio 2007

(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale